

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Duca degli Abruzzi n. 1/c – Tel. fax 0874/412086 – Campobasso

e-mail: ordine.farmacisti.cb@gmail.com pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 91

Campobasso, 26/03/2025.

Circolare n. 07/2025.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI SULLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

Si rende noto che è stato sottoscritto L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2025. Questo accordo aggiorna le normative precedenti e introduce nuove disposizioni per le farmacie, tra cui servizi regolamentati come prenotazioni di visite, somministrazioni vaccinali, test diagnostici e telemedicina. L'intesa è stata firmata il 20 dicembre 2024 da rappresentanti di FEDERFARMA, ASSOARM e SISAC.

L'Accordo Collettivo Nazionale recentemente pubblicato introduce diverse novità significative per le farmacie pubbliche e private. Tra i punti principali:

- **Farmacia dei servizi:** Le farmacie potranno offrire nuovi servizi regolamentati, come prenotazioni di visite ed esami, somministrazioni vaccinali, test diagnostici e attività di telemedicina.
- **Linee guida dettagliate:** Sono state definite norme specifiche per garantire standard di qualità e sicurezza, inclusi requisiti logistici e igienico-sanitari.
- **Ruolo potenziato delle farmacie:** Le farmacie diventano presidi sanitari integrati con il Servizio Sanitario Nazionale, rafforzando l'assistenza territoriale.
- **Durata triennale:** L'accordo ha una validità di tre anni e mira a uniformare le regole su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la remunerazione, l'Accordo Integrativo Regionale stabilirà i criteri per la retribuzione dei servizi, tenendo conto delle tariffe previste dal Nomenclatore della Specialistica Ambulatoriale, delle specificità delle farmacie rurali e di eventuali ulteriori parametri definiti a livello regionale.

Sono inoltre previsti altri servizi che la Farmacia potrà offrire, in conformità con l'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 sulle *“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità”*, tra cui:

- **Assistenza domiciliare integrata per la dispensazione e la consegna di farmaci e dispositivi medici direttamente al domicilio dei pazienti.**
- **Monitoraggio della terapia farmacologica, con particolare attenzione ai pazienti affetti da patologie croniche, anche presso il loro domicilio.**
- **Raccolta e monitoraggio dei consumi di farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, per scopi di farmacovigilanza e analisi sull'utilizzo dei farmaci.**
- **Partecipazione ad attività di screening e gestione del percorso di presa in carico dei cittadini.**
- **Offerta di un servizio personalizzato di accesso ai farmaci, come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera e-bis), del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, e successive modifiche.**
- **Fornitura di strumenti informatici dedicati alla televisita, in base alle disposizioni dell'Intesa Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, n. 215/CSR.**

In aggiunta, la Federazione ha comunicato che la Fondazione Francesco Cannavò sta predisponendo corsi di formazione mirati, con l'obiettivo di fornire ai farmacisti le conoscenze necessarie per erogare queste nuove prestazioni professionali.

Si allega alla presente circolare una copia del documento ricevuto dalla Federazione, contenente i requisiti minimi che ogni Farmacia deve soddisfare per l'erogazione di servizi relativi a vaccini, prestazioni analitiche e telemedicina.

ONAOSI

Si informano gli iscritti che hanno aderito all'ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), con sede a Perugia, che è stata inviata a tutti i contribuenti volontari, in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2024, la modulistica precompilata necessaria per il rinnovo della quota contributiva relativa all'anno 2025. La scadenza per il versamento è fissata al 31 marzo 2025.

Si ricorda, inoltre, che il 2025 rappresenta l'ultimo anno utile per l'iscrizione come contribuenti volontari per i Sanitari che si sono registrati per la prima volta all'Ordine Professionale di appartenenza nell'anno 2015.

Alla presente circolare è allegata una copia del modulo di sottoscrizione.

Per ulteriori informazioni, gli iscritti possono:

- **Inviare un'email a contributi@onaosi.it**
- **Contattare i numeri telefonici 07575869235 – 5002091**
- **Visitare il sito della Fondazione all'indirizzo www.areacontribuenti.onaosi.it e accedere all'Area Riservata.**

D.M. 31.12.2024 – ISTITUZIONE DELL'ECOSISTEMA DATI SANITARI

La Federazione ci ha informato sull'argomento indicato in oggetto. L'Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) è una piattaforma digitale innovativa e sicura, istituita con il Decreto del 31 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2025². Questo sistema mira a migliorare la raccolta e l'analisi dei dati sanitari per offrire servizi avanzati a pazienti e professionisti sanitari. L'EDS interagisce con strumenti di sanità digitale come il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il Sistema Tessera Sanitaria, garantendo una gestione centralizzata dei dati e una maggiore qualità dell'assistenza sanitaria.

La piattaforma sarà pienamente operativa entro il 2026.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**



Roma, 13/03/2025

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202502761/AG
Oggetto: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti sulle farmacie pubbliche e private.

Circolare n. 15263
SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e, p.c.

AI COMPONENTI IL
COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti sulle farmacie pubbliche e private
--

Si informa che il 6 marzo u.s. è stata sancita l'intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sull'Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Accordo, sottoscritto da SISAC, FEDERFARMA e ASSOFARM ha durata triennale e regola il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico nel territorio nazionale.

Tra le innovazioni più rilevanti, vi è l'estensione dei servizi disponibili in farmacia, che comprenderanno prenotazioni di visite, somministrazioni vaccinali, test diagnostici, telemedicina e prestazioni professionali.

Nello specifico, l'Accordo disciplina i rapporti sindacali, l'attività delle farmacie con le disposizioni riguardanti il rapporto in convenzione (dotazione minima del personale laureato e inadempimenti contrattuali), l'assistenza farmaceutica e la dispensazione dei medicinali, la farmacia dei servizi.

PRINCIPALI NOVITA'

Prelievo dei medicinali

Per quanto concerne il prelievo dei medicinali, l'Accordo precisa che il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile nell'ambito del territorio nazionale nel caso di ricetta dematerializzata, mentre il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti con ricetta cartacea è effettuabile esclusivamente nell'ambito del territorio regionale. Il prelievo dei medicinali con ricetta cartacea da parte degli assistiti residenti in Regioni confinanti è assicurato dalle farmacie convenzionate in attuazione di accordi sottoscritti tra le Regioni.

Dossier farmaceutico e Dispensazione per conto

Tra gli obiettivi da realizzare, in stretto contatto con le Aziende e le Regioni, nella nuova convenzione sono espressamente previsti l'utilizzo del dossier farmaceutico in relazione alla normativa vigente e la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta. Le farmacie effettuano la Dispensazione per conto (DPC) delle Strutture sanitarie al fine di dare continuità al servizio di erogazione dei medicinali.

Fermo restando l'obbligo di adesione da parte delle farmacie, le modalità di partecipazione al servizio di Distribuzione per conto (DPC) sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali. Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, i farmaci oggetto della Distribuzione per conto (DPC) sono esclusivamente quelli del regime di classificazione A-PHT, come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 224, e secondo le linee guida di cui all'articolo 1, comma 231, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ([cfr. circolare federale n. 14774 del 5 gennaio 2024](#)).

Indennità di residenza

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, il presente Accordo individua i parametri indicatori di disagio al fine della determinazione della indennità di residenza, di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e alla Legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei titolari delle farmacie rurali.

A ciascun parametro è attribuito un punteggio secondo la Tabella di seguito riportata.

PARAMETRI INDICATORI DI DISAGIO FARMACIE RURALI						
A	FATTURATO COMPLESSIVO AI FINI I.V.A.			B	ABITANTI LOCALITA'	
1	FINO A € 300.000	40		1	FINO A 1.000	30
2	DA € 300.001 A € 400.000	32		2	DA 1.001 A 2.000	24
3	DA € 400.001 A € 500.000	16		3	DA 2.001 A 3.000	12
4	DA € 500.001 A € 600.000	8		4	DA 3.001 A 4.000	6
5	OLTRE A € 600.000	1		5	DA 4.001 A 5.000	1
C	DISTANZA FARMACIA DAL CAPOLUOGO DI PROVINCIA*		D	NUMERO TURNI NOTTE /ANNO**		
1	SOPRA A 50 KM	10	1	OLTRE 100	20	
2	FINO A 50 KM	8	2	DA 81 A 100	16	
3	FINO A 40 KM	4	3	DA 41 A 80	8	
4	FINO A 25 KM	2	4	DA 21 A 40	4	
5	FINO A 10 KM	1	5	FINO A 20	1	

* calcolata in base alle tabelle ACI

** effettuati sulla base dell'organizzazione regionale

www.fofi.it

30/60

Farmacia dei servizi

La nuova Convenzione ha incluso le attività relative alla Farmacia dei servizi, prevedendo esplicitamente l'erogazione – da parte delle farmacie – di prestazioni tra cui le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, le somministrazioni vaccinali, le prestazioni analitiche, l'esecuzione di test diagnostici, le attività di telemedicina, l'erogazione di prestazioni professionali da parte di fisioterapisti e infermieri, nonché la partecipazione a programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria.

In tal modo, sono fissati standard uniformi su tutto il territorio nazionale, volti ad assicurare la massima qualità delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini.

Le Regioni valutano la possibilità di consentire la rendicontazione in Distinta contale riepilogativa elettronica dei ticket riscossi per visite ed esami. Per la possibile remunerazione, i servizi devono essere di reale utilità per le Regioni e misurabili.

Vaccini, prestazioni analitiche, test e telemedicina

L'articolo 20 riguarda le somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche, test diagnostici, telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali. Nel dettaglio, l'Accordo integrativo regionale fissa i requisiti richiesti alle farmacie per l'erogazione di somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima e seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali, come individuati dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, e ss.mm. ed ii. e dai relativi decreti attuativi.

La farmacia che effettua tali prestazioni deve rispettare quanto previsto dall'Allegato 4 del presente Accordo e possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, chaise longue ecc...);
- b) dotazione minima per la gestione dell'emergenza;
- c) presenza di servizi igienici;
- d) un'area dedicata di cinque metri quadri per le prestazioni di cui all'art. 3 del D.M. Salute 16 dicembre 2010.

Nel caso in cui la struttura della farmacia non consenta il rispetto di queste condizioni, le prestazioni possono essere effettuate al di fuori degli orari ordinari di apertura della farmacia stessa. In caso di svolgimento di prestazioni in aree locali o strutture, anche esterne alla farmacia, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e-quater del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, l'attività è svolta previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente.

Quanto alla remunerazione, è l'Accordo integrativo regionale che definirà i criteri per la remunerazione di tali servizi, considerando le tariffe previste dal Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e eventuali ulteriori criteri regionali.

Erogazione di prestazioni professionali di infermieri e fisioterapisti

L'articolo 21 prevede che l'Accordo integrativo regionale fissi i requisiti richiesti alle farmacie per l'erogazione di prestazioni professionali effettuate da infermieri e fisioterapisti abilitati e iscritti al relativo ordine professionale. Le prestazioni possono essere erogate a carico del SSN, effettuate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della normativa vigente e iscritti al relativo ordine professionale.

Tali prestazioni possono essere erogate a carico del SSN sotto la vigilanza dei preposti organi regionali previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, all'interno di accordi definiti dalle Regioni o, in mancanza, anche dalle singole Aziende sanitarie con le OOSS firmatarie dell'Accordo in oggetto, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli Accordi Integrativi Regionali sono a carico del cittadino che li ha richiesti.

Le prestazioni erogabili sono individuate dal D.M. Salute 16 dicembre 2010 e possono essere fornite anche in forma di teleassistenza e telemonitoraggio. Anche in questo caso, la farmacia deve rispettare requisiti minimi in termini di spazi, attrezzature, dotazioni per la gestione dell'emergenza e servizi igienici attrezzati per disabili.

La farmacia che effettua le prestazioni di cui all'art. 21 deve rispettare quanto previsto dall'Allegato 4 dell'Accordo e possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) spazio di nove metri quadri per l'esecuzione delle prestazioni infermieristiche e/o delle prestazioni professionali effettuate dai fisioterapisti;
- b) attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, ecc...);
- c) dotazione minima per la gestione dell'emergenza;
- d) presenza di servizi igienici attrezzati per disabili.

L'Accordo integrativo regionale definerà i criteri per la remunerazione di tali servizi, considerando i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali.

Ulteriori servizi

Sulla base di quanto disciplinato dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali, promuovono l'attivazione dei nuovi servizi anche nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni sancito il 17 ottobre 2019 sulle *“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”* prevedendo l'adesione del titolare/direttore della farmacia con riferimento:

- a) alla partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata, per la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari, per la preparazione e la dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, sulla base delle indicazioni della

- Azienda territorialmente competente e nel rispetto del criterio della farmacia più vicina all'abitazione del paziente;
- b) al monitoraggio dell'andamento della terapia farmacologica degli assistiti, con particolare attenzione ai pazienti con patologia cronica, anche al domicilio del paziente, ad esempio servizi cognitivi quali adesione alla terapia, interazione tra farmaci e con gli alimenti, ecc.;
 - c) alla rilevazione ed al monitoraggio dei consumi farmaceutici di farmaci non concedibili dal SSN, ai fini della farmacovigilanza e farmacoutilizzazione, anche tramite le Associazioni di categoria e soggetti terzi individuati dalle farmacie;
 - d) alla partecipazione alle attività di screening e al processo di presa in carico dei cittadini;
 - e) all'attivazione di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i.;
 - f) alla fornitura di strumenti informatici per la televisita come disposto dall'Intesa Stato Regioni del 17 dicembre 2020, n. 215/CSR.

L'Accordo integrativo regionale definirà i criteri per la remunerazione dei servizi, considerando i costi sostenuti, le specificità delle farmacie rurali sussidiate e ulteriori criteri regionali. Oltre ai servizi previsti, l'Accordo integrativo regionale può disciplinare altri servizi.

Linee guida per l'esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali

L'Allegato 4 dell'Accordo definisce le linee guida per l'esecuzione in farmacia delle attività vaccinali, dei test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare e/o del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, delle prestazioni analitiche diagnostiche e di telemedicina effettuate mediante utilizzo di dispositivi strumentali, a norma del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153. Le farmacie che intendono svolgere tali attività devono comunicarlo preventivamente all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le somministrazioni vaccinali sono eseguite da farmacisti abilitati, previa verifica dell'idoneità del soggetto e acquisizione del consenso informato. Le attività di vaccinazione devono essere svolte in un'area dedicata, separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e alla dispensazione dei farmaci, nel rispetto delle misure di sicurezza e degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione di test diagnostici, le farmacie devono utilizzare test conformi alla normativa di riferimento e adottare adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, con particolare attenzione alle procedure di sanificazione degli ambienti e all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

La previsione contenuta nell'articolo 3 (Esecuzione dei test diagnostici) dell'Allegato 4, in base alla quale il farmacista, dopo l'esecuzione del test, consegna al paziente *“referto o attestato di esito scritto all'assistito, anche in formato digitale, debitamente firmato su carta intestata della farmacia”* deve necessariamente essere letta in linea con il quadro normativo vigente.

Quindi, la predetta previsione va intesa nel senso che il farmacista, una volta effettuato il test, consegna al paziente il relativo *“attestato di esito”*, in forma scritta su

carta intesta della farmacia. La firma apposta è finalizzata ad assicurare la riferibilità della prestazione al farmacista che l'ha eseguita e alla farmacia che l'ha erogata, in modo da garantire un'assunzione di responsabilità sul rispetto delle procedure seguite e degli standard di qualità nell'esecuzione del test stesso.

Fermo restando quanto previsto negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. 167/CSR) e del 17 dicembre 2020 (Rep. 215/CSR), le Linee guida dell'Accordo in oggetto disciplinano l'esecuzione da parte del farmacista in farmacia delle attività di telecardiologia (ECG, Holter pressorio e Holter cardiaco) e di spirometria, come analiticamente descritti nel Decreto legislativo 153/2009 e nel decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Le prestazioni di telemedicina sono disciplinate in base al quadro normativo nazionale e regionale, nel rispetto degli standard e dei requisiti di funzionalità previsti dalle *“Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina”*. Le farmacie devono acquisire il consenso informato del paziente, gestire e refertare regolarmente la prestazione sanitaria erogata in modalità telematica, utilizzando apparecchiature certificate e con calibrazione in corso di validità.

Si informa che la Federazione, nella sua qualità di ente pubblico sussidiario dello Stato, sta lavorando alla predisposizione, ai sensi della L.24/2017 in materia di responsabilità professionali, di procedure per la corretta esecuzione dei test ematico capillari e dei servizi di telemedicina (ECG, holter cardiaco e pressorio), che saranno sottoposte alle competenti Istituzioni per la relativa validazione.

Si comunica, altresì, che sono in corso di predisposizione da parte della Fondazione Francesco Cannavò appositi corsi formativi al fine di fornire ai farmacisti le necessarie competenze culturali per l'erogazione delle predette prestazioni professionali.

Infine, l'esecuzione dei servizi può avvenire in un'area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e alla dispensazione dei farmaci, oppure in locali esterni distaccati dalla sede della farmacia, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente.

Qualora la farmacia non possenga i requisiti dimensionali e logistici idonei a destinare apposite aree per l'esecuzione dei servizi è comunque possibile eseguire i servizi stessi a farmacia chiusa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti in termini di: presenza di materiale sanitario, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento; rispetto della riservatezza degli utenti; esposizione dell'avviso riportante i servizi svolti e la presenza di altri professionisti sanitari.

Resta confermata la possibilità di erogare servizi in locali esterni alla farmacia.

Per ogni utile approfondimento si rinvia alla lettura dell'Accordo e dei relativi allegati ([clicca qui](#)).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 10/03/2025

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202502578/A.G.
Oggetto: D.M. 31.12.2024 – Istituzione dell'Ecosistema dati sanitari.

Circolare n. 15255
SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e, p.c.

AI COMPONENTI IL
COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

ISTITUZIONE ECOSISTEMA DEI DATI SANITARI (EDS).
--

Riferimenti: Ministero della Salute DECRETO 31 dicembre 2024 - *Istituzione dell'Ecosistema dati sanitari. (25A01321) (GU n.53 del 5-3-2025)*

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 31 dicembre 2024 ([clicca qui](#)), recante Istituzione *dell'Ecosistema dei dati sanitari* (EDS).

Il decreto attua quanto previsto dall'art. 12, comma 15-quater, del D.L. 179/2012 ai sensi del quale, al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS), assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Il decreto individua i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione, nonché i soggetti che hanno accesso allo stesso, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza idonee ad assicurare i diritti degli interessati.

L'EDS è alimentato dai dati del FSE trasmessi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e da quelli resi disponibili tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'Agenas, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. I dati dell'EDS sono cancellati trascorsi trent'anni dal decesso dell'assistito, a cura del Ministero della Salute, che provvede a tale cancellazione con periodicità annuale.

La nuova piattaforma sarà operativa entro il 2026 e, comunque, non prima della completa attuazione della disciplina sul FSE 2.0.

Contenuti e alimentazione dell'EDS

L'EDS contiene i dati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 7 settembre 2023 (dati identificativi e amministrativi dell'assistito, referti, verbali pronto soccorso, lettere di dimissione, profilo sanitario sintetico, ossia il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN, vaccinazioni; erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, taccuino personale dell'assistito, dati delle tessere per i portatori di impianto, lettera di invito per screening- cfr. [circolare federale n. 14712 del 15 novembre 2023](#) e [circolare n. 15234 del 26 febbraio 2025](#)), conferiti al sistema FSE dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie e dagli enti del SSN, validati ed estratti dalle soluzioni tecnologiche secondo le modalità di cui al presente decreto, nonché quelli resi disponibili tramite il Sistema tessera sanitaria, con le medesime garanzie offerte dalle citate soluzioni tecnologiche.

Tali dati sono elaborati dall'EDS al fine assicurare, su richiesta, appositi servizi mediante la ricerca, consultazione, estrazione e analisi dei dati, nonché specifici servizi di supporto alla compilazione del Profilo sanitario sintetico, al processo di cura e per la realizzazione del dossier farmaceutico specificatamente individuati nell'allegato A del decreto.

Come richiesto dal Garante, si precisa che i dati oggetto di oscuramento ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto del 7 settembre 2023 non andranno ad alimentare l'EDS.

Dossier farmaceutico

Di particolare importanza per i cittadini e per i farmacisti è la previsione del Dossier farmaceutico, sezione specifica del FSE (articolo 5).

Come si ricorderà, il dossier farmaceutico è stato introdotto in sede di conversione del DL 69/2013 (Decreto del Fare- art. 12, comma 2-bis del D.L. 179/2012). Si tratta di un'apposita sezione del FSE aggiornata a cura della farmacia che effettua la dispensazione tramite la quale è possibile

ricostruire la storia farmacologica del paziente, favorendo qualità monitoraggio, appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.

In base a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto, l'EDS estrae i dati relativi a prescrizioni farmaceutiche, erogazioni di farmaci, come indicati nell'allegato A del decreto, dai documenti del FSE e dai dati resi disponibili dal Sistema TS e dall'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA). Pertanto, il dossier farmaceutico è costituito dai dati relativi a prescrizioni, erogazioni e somministrazioni di farmaci all'assistito estratti dai documenti del FSE aggiornati a cura della farmacia o della struttura che effettua la dispensazione.

In nessun caso l'accesso al dossier farmaceutico potrà consentire, da parte di soggetti diversi dall'assistito, la consultazione di documenti oscurati ai sensi dell'art. 9 del decreto FSE 2.0.

Il Ministero della Salute è titolare del trattamento di elaborazione dei dati del dossier farmaceutico.

Al fine di garantire la concreta operatività del dossier farmaceutico, la Federazione ha da tempo sostenuto la necessità di prevedere che il farmacista, soggetto abilitato alla consultazione e alimentazione del FSE, abbia accesso anche ai dati clinici del paziente per favorire l'aderenza alla terapia, in linea anche con quanto previsto dal decreto 20 maggio 2022, recante Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico che contempla espressamente i farmacisti tra gli operatori sanitari autorizzati ad accedere in modo immediato e continuo ai documenti clinici strutturati del cittadino assistito (cfr. [circolare federale n. 14712 del 15 novembre 2025](#)).

Tale proposta è stata sostenuta anche nell'ambito delle riunioni della Cabina di Regia NSIS, istituita presso il Ministero, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, al fine di garantire lo sviluppo coerente dei sistemi informativi sanitari nazionali, regionali ed aziendali e dei relativi strumenti di supporto informatico ed alla quale partecipa anche la Federazione.

Si tratta, dunque, del raggiungimento di un importante obiettivo, da tempo perseguito dalla Federazione e che fornirà al farmacista uno strumento fondamentale nel quotidiano esercizio dell'attività professionale.

Modalità di alimentazione dell'EDS

Le regioni e province autonome sono titolari dei trattamenti di estrazione dei dati di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, nonché di trasmissione degli stessi all'EDS, attraverso le soluzioni tecnologiche di cui all'art. 1, lettera r), del presente decreto, garantendo la riconducibilità del dato estratto al documento medesimo, ove presente; dette soluzioni tecnologiche non prevedono meccanismi di persistenza né di duplicazione dei dati trattati.

L'Agenas è nominata dalle Regioni e Province autonome quale responsabile dei trattamenti effettuati tramite le soluzioni tecnologiche, che assicurano la corretta e omogenea trasmissione dei dati da parte della struttura sanitaria e sociosanitaria verso l'EDS.

Consenso e diritti dell'interessato

L'alimentazione e l'elaborazione dei dati del FSE da parte di EDS per offrire servizi finalizzati alla cura, prevenzione e profilassi internazionale potrà avvenire solo dopo che l'assistito abbia preso visione dell'informativa e abbia espresso un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile, esplicito e in modo disgiunto per ciascuna delle predette finalità, e, con riferimento a quella di prevenzione, anche in modo separato nei confronti dei professionisti/strutture sanitarie e del Ministero della salute, delle regioni e province autonome.

L'anagrafe dei consensi e delle revoche del FSE 2.0 dovrà essere integrata anche con i consensi relativi all'EDS. L'informativa dovrà indicare tassativamente i soggetti abilitati, previo consenso dell'interessato, ad accedere all'EDS.

I diritti di accesso, integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei dati potranno essere esercitati dall'interessato direttamente sui documenti e sui dati del FSE, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 7 settembre 2023, in quanto la soluzione architettuale dell'EDS garantirà il pieno allineamento delle informazioni in conformità ai principi di esattezza e aggiornamento dei dati personali.

Accesso per i servizi per finalità di cura

L'EDS, previo consenso dell'assistito, renderà disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e ai medici convenzionati, nonché agli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'interessato, anche al di fuori del SSN, una serie di servizi, descritti nell'allegato A, pertinenti alla finalità di cura, cui gli stessi accederanno su propria iniziativa, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza dei dati (articolo 13).

Potranno accedere a questi servizi i soggetti che hanno in cura l'interessato secondo i ruoli e i profili di autorizzazione dell'allegato A del decreto, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento dell'accesso e assunzione della relativa responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Potranno accedere a questi servizi anche i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta solo per la durata dell'assistenza o il medico sostituto solo per la durata della sostituzione.

L'accesso a questi servizi sarà sempre escluso ai soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per

l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.

Si precisa che alla luce dell'Allegato A, il farmacista ha accesso al dossier farmaceutico e agli altri dati e documenti del FSE, limitatamente a quelli cui il farmacista accede ai sensi dell'Allegato A paragrafo 4.1.1. del decreto del FSE 2.0. (decreto 7 settembre 2023) e quindi:

- Dati identificativi e amministrativi dell'assistito;
- Prescrizione farmaceutica;
- Erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN.

Accesso per i servizi per la prevenzione

L'EDS, per la finalità di prevenzione, previo consenso dell'assistito, renderà disponibili ai soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali della Regione di Assistenza (RdA), agli esercenti le professioni sanitarie che hanno in cura l'interessato, o comunque gli prestano assistenza, un insieme di servizi, descritti nell'allegato A del decreto, pertinenti alla finalità di prevenzione, cui gli stessi accedono su propria iniziativa, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza, secondo i livelli diversificati di accesso di cui all'allegato A (articolo 14).

Il decreto prevede che le regioni/province autonome e il Ministero della salute potranno accedere solo ai dati privati degli elementi identificativi diretti e pseudonimizzati, secondo i livelli diversificati di accesso descritti nell'allegato A. L'accesso sarà possibile esclusivamente per il personale sanitario autorizzato, soggetto alle regole del segreto professionale, e che non acceda anche ad altri flussi di dati pseudonimizzati per altre finalità.

Accesso per servizi per la profilassi internazionale

Per la finalità di profilassi internazionale il decreto stabilisce che, previo consenso dell'interessato, l'EDS renderà disponibili alla Direzione generale competente in materia di profilassi internazionale del Ministero della salute, designata quale Centro Nazionale Italiano per il Regolamento Sanitario Internazionale, ivi compresi gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea e di Frontiera, un insieme di servizi omogenei sul territorio nazionale, descritti nell'allegato A e pertinenti alla finalità di profilassi internazionale (articolo 15).

Potranno accedere a questi servizi i soggetti operanti presso la Direzione generale del Ministero della salute, secondo i livelli diversificati di accesso determinati sulla base delle relative attività di competenza individuate nell'allegato A del decreto, debitamente autorizzati e da individuare esclusivamente in personale medico soggetto alle regole del segreto professionale che non accederà, per altre finalità, a flussi di dati pseudonimizzati.

Accesso per i servizi per finalità di governo

La finalità di governo è perseguita -a regime- esclusivamente attraverso i servizi che l'EDS che renderà disponibili al personale dei competenti Uffici del Ministero della salute, di Agenas e delle regioni e delle province autonome competenti in materia di governo, a cui gli stessi accederanno nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza, secondo i livelli diversificati di accesso indicati nell'allegato A del decreto (articolo 16).

Potranno accedere a questi servizi i soggetti abilitati descritti nell'allegato A che forniranno dati privati degli elementi identificativi diretti, pseudonimizzati, nonché dati aggregati. Il decreto prevede inoltre che il personale del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome che, per altre finalità, ha accesso a flussi di dati pseudonimizzati, non accederà ai dati messi a disposizione dai servizi dell'EDS per finalità di governo.

Accesso per servizi per finalità di studio e ricerca scientifica

L'art. 17 disciplina l'accesso ai servizi dell'EDS per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Il servizio previsto consiste esclusivamente nel rendere disponibile l'estrazione dall'EDS di dati anonimizzati secondo le tecniche indicate nell'allegato B del decreto, al personale dei competenti Uffici del Ministero della salute, di Agenas e delle regioni e province autonome.

Questo servizio potrà essere erogato ai soggetti pubblici e privati che istituzionalmente perseguono finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico per il tramite di Agenas, previa valutazione da parte della predetta Agenzia di una richiesta di estrazione di dati anonimizzati, corredata da un progetto di ricerca conforme alle regole metodologiche ed etiche, e, se del caso, alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica, di cui all'allegato A5 del Codice, nonché al Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 101/2018.

I dati anonimizzati resi disponibili attraverso il servizio di estrazione in esame non saranno conservati nell'EDS. L'articolo stabilisce inoltre che i servizi dell'EDS, che consentiranno trattamenti di dati di natura personale per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 89 del Regolamento, saranno disciplinati nell'ambito di successivi decreti.

Accesso per i servizi per finalità di emergenza

L'art. 18 prevede che, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere e di rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato, che non abbia espresso il consenso al FSE e all'EDS, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché gli esercenti le professioni sanitarie, secondo

quanto previsto nell'articolo 20 del decreto FSE 2.0, potranno accedere, prioritariamente al PSS ed eventualmente al resto del FSE e, ove ritenuto necessario, ai servizi resi disponibili dall'EDS per finalità di cura.

L'accesso ai servizi dell'EDS potrà avvenire solo nel caso in cui il professionista sanitario, verificata l'incapacità fisica o giuridica dell'interessato di esprimere il consenso, non riterrà sufficiente l'accesso al PSS e comunque solo per il tempo strettamente necessario ad assicurare all'interessato le cure indispensabili e fino a quando lo stesso non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.

La Federazione esprime il proprio compiacimento per l'introduzione di tali disposizioni profondamente innovative, che costituiscono un'evoluzione digitale importante per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e quindi della salute dei pazienti, assicurando maggiore uniformità delle prestazioni e universalità dell'offerta assistenziale.

Tale risultato è il frutto anche del costante impegno profuso dalla Federazione nella realizzazione di un progetto che, senza dubbio, consentirà di migliorare gli standard di qualità dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai pazienti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)

**Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri,
Medici Veterinari e Farmacisti**

**Ai Presidenti
FNOMCeO – FOFI -FNOVI
ENPAM – ENPAF – ENPAV**

**Agli Organi di Stampa ed Informazione
delle Federazioni Nazionali (Fnomceo, Fnovi, Fofi)
e degli Enti di Previdenza (Enpam, Enpav, Enpaf)**

LORO SEDI

OGGETTO: Contribuzione volontaria ONAOISI anno 2025.

Gentili Presidenti,

con la presente si informa che anche per quest'anno la Fondazione ONAOISI ha provveduto ad inviare a tutti gli iscritti volontari all'ONAOISI, in regola al 31.12.2024, la modulistica già precompilata utile al rinnovo della quota 2025 la cui scadenza del termine è **il 31 marzo 2025**.

A tal fine si ritiene utile trasmettere per opportuna conoscenza il testo dell'informativa allegata alla richiesta di pagamento, che contiene dettagliate informazioni sull'adempimento della quota 2025. L'informativa è scaricabile anche dal nostro sito ufficiale www.onaosi.it

Si ricorda che l'iscrizione e la regolarità di contribuzione costituiscono condizioni indispensabili per l'accesso alle prestazioni e ai servizi.

Il mancato ricevimento della modulistica non esonera il contribuente dal versamento del contributo per l'anno in corso.

Si ricorda, altresì, **che il 2025 è l'ultimo anno** in cui si possono iscrivere come contribuenti volontari i Sanitari iscritti per la prima volta all'Ordine Professionale di appartenenza nell'anno 2015, per effetto delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Onaosi all'art. 5 commi 6 e 7 che, si riportano di seguito a titolo di promemoria:

"A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 485 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i Sanitari neoiscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro dieci anni dalla data di prima iscrizione all'albo".

"I contribuenti volontari che si iscrivano all'ONAOISI dopo il quinto anno di iscrizione all'albo professionale dovranno all'atto dell'iscrizione versare alla Fondazione una somma supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno. Trascorso inutilmente il termine di dieci anni dalla prima iscrizione all'Albo, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile".

Pertanto si chiede cortesemente agli Ordini Provinciali in indirizzo di trasmettere questa informativa, stesso mezzo, ai propri iscritti onde consentire a ciascuno dei Sanitari di iscriversi all'ONAOISI entro il termine previsto. Parimenti si chiede agli Organi di stampa ed informazione delle Federazioni Nazionali e degli Enti di Previdenza di darne la massima diffusione.

Gli uffici amministrativi della Fondazione sono a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento anche telefonico, tutti i giorni dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511 – e-mail: contributi@onaosi.it

Si segnala, altresì, l'attivazione dell'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo: <https://areacontribuenti.onaosi.it>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
f.to digitalmente
Dr. Amedeo Bianco



Per la verifica di qualsiasi dato riguardante la Sua posizione contributiva può contattare il competente Ufficio amministrativo dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.00; 15.00 – 17.00) – Giovedì e Venerdì (9.00 – 13.00) ai seguenti numeri: 075 58.69.235 – 075 5002091 - centralino 075 5869511.

Informazioni e modulistica sono scaricabili dal sito www.onaosi.it

Per ricevere tutte le informazioni sulle attività istituzionali della Fondazione direttamente al Suo indirizzo di posta elettronica, La invitiamo ad iscriversi alla newsletter accedendo tramite l'apposita sezione del sito internet, compilando il modulo di iscrizione in tutte le sue sezioni.

Le segnaliamo, altresì, l'attivazione dell'Area Riservata agli iscritti tramite l'accesso al seguente indirizzo:
<https://areacontribuenti.onaosi.it>

Nel ringraziarLa dell'attenzione porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to digitalmente
dott. Francesco Tavernese

Resp. Ufficio Contribuzione Volontaria
f.to Cinzia Scoscia
Resp. Area Ricavi e Contribuzione
f.to Giuseppe Nardi

Istruttoria:
f.to Filippo Cambiotti

Prot. Uscita n. 1908/25
Del 06/02/2025

«Cognome» «Nome»
«Via» «Civico» «Lettera»

«Cap» «Comune» («Prov»)
Codice ONAOSI: «Cod_Onaosi»

Oggetto: contributo volontario ONAOSI 2025 – scadenza 31 marzo 2025.

Gentile Dottoressa/Gentile Dottore,

Le trasmettiamo l'avviso di pagamento per il rinnovo della Sua quota volontaria Onaosi per l'anno 2025: l'accluso avviso di pagamento premarcato pagoPA è pagabile sia tramite canali fisici (banca, uffici postali, esercenti convenzionati) sia tramite canali online; per maggiori informazioni è possibile visitare il sito <https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare>.

Le ricordiamo che per l'accesso o il mantenimento del titolo alle prestazioni e/o ai servizi Onaosi, il versamento della quota deve essere effettuato entro il termine regolamentare del 31 marzo 2025.

PROSPETTO QUOTE ANNUALI 2025

PER ANZIANITA' ORDINISTICA COMPLESSIVA FINO A 5 ANNI

- € 227,90 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
- € 209,70 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
- € 101,50 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;
- € 33,80 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

PER ANZIANITA' ORDINISTICA COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 ANNI

- € 227,90 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00;
- € 209,70 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;
- € 164,50 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;
- € 52,60 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

PER ETA' SUPERIORE A 67 ANNI ED ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ONAOSI DI 30 ANNI

- € 227,90 contributo vitalizio *una tantum* per età superiore ai 67 anni - anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) di almeno 30 anni – nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione.

N.B. In caso di possesso alla data del 31.12.2024 dei requisiti di reddito e anzianità ordinistica che danno titolo alla riduzione della quota (inferiore ad € 227,90) per il 2025, gli stessi vanno autocertificati con l'acclusa dichiarazione sostitutiva, in allegato alla presente, da restituire all'Onaosi entro trenta giorni dal termine per la presentazione del Modello Unico PF 2025, tramite posta elettronica e/o posta ordinaria agli indirizzi indicati a margine.

Le segnaliamo che potrebbe ravvisare un importo complessivo del bollettino premarcato maggiore rispetto alla singola quota annuale 2025, conseguenza del fatto che in alcuni e sporadici casi è stato sommato alla quota ordinaria annuale l'ammontare dell'integrazione e/o di eventuali importi residuali ad oggi non versati.

Qualora Le risultasse comunque dovuta una quota diversa da quella indicata, non utilizzi il bollettino premarcato ma effettui il pagamento mediante le seguenti coordinate bancarie:

c/c bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77						
IBAN (coordinate bancarie internazionali)	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
	IT	11	G	01030	03000	000003805884
INTESTAZIONE	"FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA"					
CODICE BIC (da estero)	PASCITMMPER					

indicando SEMPRE nella causale "quota 2025" ed il Suo codice ONAOSI (v. in alto a destra), con l'avvertenza di inviare contestualmente l'autocertificazione in allegato alla presente, debitamente compilata unicamente qualora versasse un importo diverso/inferiore rispetto alla quota ordinaria di € 227,90. In alternativa è comunque possibile richiedere una nuova emissione e/o duplicato dell'avviso pagoPa.

Le ricordiamo, inoltre, che la domiciliazione bancaria (SEPA-SDD) – addebito diretto della quota, alla scadenza, sul proprio conto corrente bancario – è la forma di pagamento più comoda e più sicura per non dimenticare le scadenze. Per attivarla, con decorrenza dall'anno 2025 è necessario restituire, entro il termine del 15 marzo 2025, il modulo reperibile al seguente indirizzo: www.onaosi.it/domiciliazionebancaria2025.pdf



FONDAZIONE
ONAO SI

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

Contribuzione volontaria anno 2025

(da inviare solo se si ha diritto a riduzione della quota annuale o al versamento vitalizio)

Spazio riservato all' O.N.A.O.S.I.

Codice Anagrafico O.N.A.O.S.I.

--	--	--	--	--	--

Sepa ☐ PagoPA ☐

Io sottoscritto/a

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Residente a..... Prov. (.....) in Via n..... C.A.P.

--	--	--	--	--

Cell. Tel.

e-mail..... e-mail PEC

Eventuale diverso indirizzo per comunicazioni:

Via..... n..... Prov. (.....)..... C.A.P.

--	--	--	--	--

ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del citato DPR

DICHIARO

al fine di beneficiare della facoltà di versare in misura ridotta o vitalizia la quota ONAOSI, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) ANZIANITA' ORDINISTICA

Riferita alla prima iscrizione assoluta ad un Ordine dei Medici Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti o Medici Veterinari

☐ inferiore/uguale a 5 anni;

☐ superiore a 5 anni;

Quota per: prima iscrizione ad
un Ordine professionale
da meno di 5 anni

Quota per: prima iscrizione ad
un Ordine professionale
da più di 5 anni

2) REDDITO (*)

☐ superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00;

€ 209,70

€ 209,70

☐ superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00;

€ 101,50

€ 164,50

☐ inferiore/uguale a € 20.000,00

€ 33,80

€ 52,60

(*) Reddito complessivo individuale riferito all'anno precedente (2024), secondo l'art. 8 DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR), al lordo degli oneri deducibili e delle ulteriori deduzioni previste dal TUIR.

3) ETA' ANAGRAFICA/ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (DA COMPILARE IN ALTERNATIVA AI PUNTI 1 E 2)

☐ Età superiore a 67 anni (compiuti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento), nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione e anzianità contributiva (ONAOSI) complessiva** (obbligatoria e/o volontaria) di almeno trenta (30) anni con diritto a versare "una tantum" la quota vitalizia di € 227,90.

****Se i 30 anni di contributi ONAOSI, o parte di essi, sono stati versati mediante "trattenuta in busta paga" (con uno o più rapporti di Pubblica Dipendenza), si prega di compilare la sottostante parte del modulo.**

☐ Ex Pubblico Dipendente presso (indicare struttura/e) :

Data inizio rapporto:/...../.....

Data fine rapporto:/...../.....

CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTODICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La/I/I dichiarante, con la sottoscrizione della presente autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi di legge, gli atti saranno trasmessi dall'ONAOSI all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle previste sanzioni penali e la Fondazione procederà alla revoca del beneficio concesso, nonché ad agire in giudizio per il risarcimento del danno.

PRESTA IL CONSENSO ED AUTORIZZA

l'ONAOSI ad effettuare i controlli sulla veridicità della presente autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva, anche mediante richiesta - all'Ente/Amministrazione/Soggetto, competente per il rilascio della relativa certificazione di "conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato nella presente dichiarazione con le risultanze dei dati da essa custoditi" (art. 71, comma 4, del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni).

Allego copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento in corso di validità (***)
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data In fede Firma (leggibile)

(***) Le dichiarazioni inviate per posta sono valide solo se corredate di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità munito di fotografia rilasciato da un' Amministrazione dello Stato.

Inviare tramite indirizzo di posta elettronica: contributi@onaosi.it - Pec: contributi@pec.onaosi.it oppure spedire a:
Fondazione ONAOSI Via R. D'Andreotto, 18 - 06124 - Perugia